

La competenza in materia di tariffe TARSU negli organi di governo degli enti locali: ed in particolare della variazione della tariffa a fronte del variare del costo del servizio.

%%

(Comm/ne Trib. Regionale sez. 35 n.° 2046/35/15 depositata il 19.05.2015)

Nella Regione Sicilia in materia di tariffe TARSU la Giunta Comunale non ha alcuna competenza: infatti a norma della vigente legislazione regionale la competenza a deliberare in materia di tariffe si appartiene in via primaria al Consiglio Comunale, ed in via residuale al Sindaco.

Questo interessante principio giurisprudenziale è stato affermato ed esaurientemente motivato dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. 35 nella sentenza n.° 2046/35/15 pronunciata il 10 febbraio e depositata il 19.05.2015 - Presidente e Relatore il dr. Carollo Antonio Giuseppe.

Il Collegio giudicante, muovendo dalla considerazione che in materia di ordinamento degli enti locali la Regione Sicilia ha competenza esclusiva, deduce che in Sicilia trova applicazione la legge regionale 48/1991 e non già la legislazione nazionale contenuta nel d.lgs. 267/2000.

Pertanto in forza di quanto disposto dall'art. 32 della legge n.° 142/1990 recepita dalla legge reg.le 48/1991, il Consiglio Comunale ha competenza per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché per la disciplina generale delle tariffe relativa alle fruizioni dei beni e dei servizi; mentre per l'art. 13 legge regionale 7/1992 integrato dall'art.41 della legge regionale 26/1993 il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune.

Da ciò ne discende che costituisce atto gestionale vincolato e privo di ogni margine di discrezionalità - e quindi rientrante nella competenza residuale del Sindaco - la mera variazione della tariffa TARSU, a fronte del variare del costo del servizio; mentre rientrano nella competenza del Consiglio Comunale gli atti discrezionali di regolamentazione del tributo e di disciplina generale delle tariffe.

Si acclude per intero il testo integrale della su menzionata sentenza.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PALERMO

SEZIONE 35

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CAROLLO | ANTONIO GIUSEPPE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | AGLIALORO | MARCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | D'AMATO | FILIPPO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2214/11
depositato il 14/04/2011

- avverso la sentenza n. 174/4/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO
contro: COMUNE DI COLLESANO
difeso da:
CUVA PROF. AVV. ANGELO
VIA M.STABILE N.142 90139 PALERMO

proposto dal ricorrente:
AZZARO GESUALDA
VIA GIOENI 21 90016 COLLESANO PA

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620080030601616 TARSU/TIA 2005

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N° 2214/11

UDIENZA DEL

10/02/2015

ore 09:30

SENTENZA

N° 2046/35/15

PRONUNCIATA IL:

10/2/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/5/2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Santi Profeta



Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al num. 4281/08, Azzaro Gesualda impugnava sia il ruolo che la cartella di pagamento n. 296 2008 0030601616, notificata dalla Serit Sicilia S.p.A, relativa alla TARSU 2005, decisa dalla Giunta comunale di Collesano che, con deliberazione n. 45 del 31/03/2005, provvedeva ad adeguare le relative tariffe.

Chiedeva al Giudice di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento, essenzialmente per due questioni:

- a. per incompetenza funzionale della Giunta municipale di Collesano;
- b. per violazione dell'art. 61 D.lgs. n. 507/97, per il superamento del gettito complessivo rispetto al costo del servizio.

Si costituiva in giudizio il Comune di Collesano, contestando in toto le tesi del ricorrente.

L'adita C.T.P. di Palermo, con sentenza n. 174/04/2010, rigettava il ricorso compensando le spese del giudizio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la contribuente, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Comune di Collesano chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

All'udienza del 10/02/2015, la Commissione ha posto la causa in decisione.

Motivi della decisione

Ad avviso di questo Collegio, la questione relativa alla competenza funzionale in materia di adeguamento delle tariffe Tarsu, nonostante l'assunto contrario del Comune di Collesano e le interpretazioni, spesso contrastanti, per lo più, della giurisprudenza di merito, appare fondata e va accolta.

Ed, invero, è pacifico in punto di fatto:

che le nuove tariffe Tarsu per l'anno 2005, nel Comune di Collesano, sono state adeguate con Delibera della Giunta n. 45/2005 con specifico riferimento al

D.lgs. n. 267/2000 (cfr. doc. n. 7 in atti) e che su tale Delibera si fonda l'iscrizione a ruolo e l'avviso di accertamento sopra richiamate.

La prima questione in esame presuppone l'esame della disciplina normativa in materia di Tarsu applicabile nella Regione Siciliana.

Nell'ambito della Regione Siciliana, che gode di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, si applica la L.R.S. n. 48/1991.

L'art. 1 di tale legge, nel richiamare le norme della legge nazionale n. 142/1990, ha operato un rinvio recettizio e statico e non già formale e dinamico; sicchè va esclusa ogni efficacia nell'ordinamento regionale di successive modifiche nella fonte statale richiamata (cfr., in tal senso, C.G.A. R.S. n. 403/2012 e n. 1046/2012) compreso il successivo D.lgs. n. 267/2000.

Ciò comporta in concreto l'applicabilità in Sicilia della disposizione dettata dalla L. 142/1990 e l'inapplicabilità diretta in Sicilia delle norme generali T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000, citato nella predetta Delibera comunale.

Peraltro detto D.lgs., all'art. 1 c. 2 recita testualmente: "Le disposizioni del presente Testo Unico non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione.

Va, peraltro, precisato che la L.R. 48/1991, diversamente da quanto stabilito nell'ordinamento nazionale dalla L. 142/1990, attribuisce, in Sicilia, al Sindaco, e non alla Giunta comunale, la competenza cd. residuale di cui si dirà appresso.

L'art. 32 della L. n. 142/1990, ancora oggi operante in Sicilia, in quanto recepita dalla L.R.S. n. 48/1991 stabilisce che: "il Consiglio comunale ha competenza per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi".

Mentre l'art. 13 L.R.S. n. 7/1992, come integrato dall'art. 41 L.R.S. n. 26/1993, ha previsto che: "il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune" (competenza cd. residuale).

Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione e di buona parte della giurisprudenza amministrativa, sulla base delle disposizioni dettate

dall'art. 32 della predetta legge n. 142/1990, rientra nella competenza esclusiva del Consiglio comunale sia l'istituzione che l'adeguamento della tariffa Tarsu, in quanto anche l'adeguamento implica l'esercizio di un potere impositivo.

Secondo tale orientamento interpretativo "la misura del tributo costituisce, infatti, elemento essenziale e qualificante dello stesso, inserendosi nella definizione degli elementi strutturali dell'obbligazione d'imposta e quindi nella sua regolamentazione generale.

Sul piano dei principi, appare quindi coerente che tale potere impositivo sia esercitato dal Consiglio comunale, organo che riceve direttamente dal popolo il suo potere rappresentativo.

In particolare è stato, altresì, evidenziato che la legislazione tributaria nazionale nel caso della Tarsu (o della omologa TIA) non fissa un'aliquota massima e minima e quindi una forbice entro la quale l'amministrazione può in concreto scegliere l'aliquota da applicare ma demanda, invece, al Comune di approvare una tariffa svincolata da limiti preordinati.

Sarebbe, quindi, quantomeno improprio, attribuire ad un organo esecutivo la possibilità di incidere in modo così ampiamente discrezionale sul potere impositivo.

Diversamente opinando si verrebbe di fatto a svuotare di contenuto le norme di cui all'art. 32 L. 142/1990, che costituisce, a livello locale, l'omologo dell'art. 23 cost., secondo cui: "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

Ecco perché la predetta legge attribuisce il potere impositivo, in via esclusiva, al Consiglio comunale, in quanto anche l'adeguamento della tariffa non è altro che la determinazione ex novo del quantum debeatur. (Cfr., tra le altre, Cass. n. 16870/2003; Cass. num. 21310/2004; Cass. num. 23836/2009; Cass. num. 14376/2010; Cass. num. 10230/2012, nonché TAR Sicilia Pa num. 1550/2009; TAR Pa I sez. num. 590/2012; TAR Pa num. 1405/2011; TAR Pa I sez. num. 950/2012; Tar Sicilia Catania III sez. num. 1144/2006, III sez. num. 1630/2006, IV sez. num. 231/2010; C.d.S. V sez. num. 424/1997; C.T.P. Pa I sez. num. 271/2013).

Giova, a questo punto, evidenziare che un altro orientamento giurisprudenziale non opposto ma parzialmente diverso è quello del C.G.A. per la Regione Siciliana, secondo cui l'art. 32 c. 2 della L. 142/1990, stabilisce che "il

Consiglio comunale ha competenza limitatamente a l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

"Sicchè, per quanto riguarda la latitudine della potestà impositiva, la mera variazione della tariffa Tarsu, a fronte del variare dei costi, sia in realtà un atto praticamente vincolato e scevro di quei momenti di discrezionalità che sono invece insiti nella regolamentazione generale del tributo e nella disciplina generale della tariffa.

"Per questa ragione, questo Consiglio di giustizia è orientato nel senso che la revisione delle aliquote dei tributi locali è da considerare atto sostanzialmente gestionale – applicativo, rientrante in una disciplina di dettaglio e quindi non riconducibile tra gli atti di regolamentazione generale del tributo" (cfr. C.G.A. n. 1046/2012 e n. 325/2013).

Ritiene questa Commissione che tra i due orientamenti giurisprudenziali, quello della Cassazione e dei Tar da un lato, e quello del C.G.A. dall'altro, non sembra sussistere un contrasto insanabile.

E ciò, in quanto, secondo il C.G.A. costituisce atto gestionale applicativo, rientrante nella competenza residuale del Sindaco, la mera variazione della tariffa Tarsu, a fronte del variare del costo del servizio, da considerarsi atto praticamente vincolato senza alcun margine di discrezionalità; mentre rientrano nella competenza riservata al Consiglio comunale gli atti discrezionali di regolamentazione generale del tributo e di disciplina generale delle tariffe (come ad esempio individuazione di categorie di soggetti obbligati, fissazione di esenzioni o di agevolazioni etc.).

Sicchè il problema per il giudice tributario sarebbe quello di stabilire se ricorra l'una o l'altra ipotesi. Nel caso concreto non ricorre tale alternativa, per cui si omette ogni esame.

Tornando al caso specifico, la sentenza di primo grado non ha preso in esame compiutamente la eccepita incompetenza della Giunta municipale, precisando che la Delibera in questione, va considerata tacitamente approvata per acquiescenza, non avendola il Consiglio comunale, quale organo di controllo, impugnata nei termini. Tale assunto, è privo di rilevanza giuridica in quanto contrasta con la previsione di cui all'art. 7 c. 5 D.lgs. n. 546/1992 che recita: "Le Commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un Regolamento o un atto generale rilevante ai

fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente".

Tale potere di disapplicazione degli atti illegittimi, secondo giurisprudenza oramai consolidata, può riguardare anche un atto non più impugnabile per l'inutile decorso dei termini, dinanzi al giudice amministrativo (cfr., fra le altre, Cass. S.U. n. 6265/2006).

Sicchè, nel caso in esame, nessun effetto sanante può derivare dal decorso del tempo invocato, dal momento che, questo giudice tributario è legittimato ad esaminare, nella propria autonoma valutazione, sia la legittimità della predetta Delibera Tarsu sia quella del Regolamento comunale, che hanno formato oggetto di contestazione.

Va, inoltre, esaminato l'assunto del Comune di Collesano, secondo cui il D.lgs. n. 167/2000 si applicherebbe anche nella Regione Siciliana a Statuto speciale in quanto "nessuna incompatibilità con le norme regionali sarebbe ravvisabile con l'attribuzione della competenza alla Giunta".

Tale assunto è infondato alla luce delle seguenti considerazioni: tale previsione del TUEL non ha contenuto normativo ma deve considerarsi meramente confermativa del principio della gerarchia delle fonti, non potendo una legge ordinaria derogare a norme di rango costituzionale come sono quelle contenute nello Statuto (fra gli altri citati) della Regione Siciliana con autonomia speciale, approvato con Legge cost. n. 2 del 1948 (cfr. art. 116 c. 1 Cost.).

La previsione del TUEL non si applica nella Regione Siciliana a Statuto speciale non quando le disposizioni siano incompatibili, come sostiene il Comune appellato con norme regionali, ma se incompatibili con le attribuzioni previste dagli Statuti.

Ciò conferma ulteriormente l'inapplicabilità in Sicilia del D.lgs. n. 267/2000, tenuto conto che la disciplina dell'ordinamento degli enti locali in essa contenuta è incompatibile con l'attribuzione statutaria alla Regione siciliana della competenza legislativa esclusiva in materia (cfr. Leggi Regione siciliana citate n. 48/91 e n. 7/92 art. 13).

Sicchè in applicazione di tale normativa regionale, la competenza primaria in materia di tariffe Tarsu, spetta al Consiglio comunale, mentre quella residuale al Sindaco. Rimane esclusa ogni competenza della giunta comunale.

Infine, quanto all'assunto del Comune di Collesano, secondo cui la competenza della Giunta sulla questione in esame è radicata nello Statuto, va osservato quanto segue.

Lo Statuto del Comune di Collesano, che è stato approvato, per ultimo, con Delibera del C.C. n. 9/2006, all'art. 16 regola "le competenze del Consiglio comunale come stabilito dall'art. 32 L. n. 142/90" (recepito dalla L.R. n. 48/1941).

Attribuisce, tra l'altro, al Consiglio comunale, "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi (cfr. c. 2 lett. j); mentre all'art. 80 c. 3 precisa: "il Comune istituisce con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe".

Inoltre, all'art. 15 riserva alla Giunta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 L.R. n. 44/1991.

E' evidente che nessun recepimento del D.lgs. 267/2000 e nessuna attribuzione di competenze nel senso auspicato dal Comune appellante viene riconosciuto.

Anche questa eccezione è, pertanto, infondata.

Sicchè, non rimane che concludere nel senso che la delibera del Comune di Collesano, siccome affetta da incompetenza funzionale dell'organo deliberante, in quanto le variazioni effettuate attengono alla disciplina generale della tariffa di competenza esclusiva del Consiglio comunale, va disapplicata, ai sensi dell'art. 7 c. 5 D.lgs. n. 546/1961, in via incidentale, e conseguentemente annullata, in quanto illegittima, fondandosi su di essa sia l'iscrizione a ruolo che la cartella di pagamento impugnate dalla contribuente.

Va disapplicato, ai sensi dell'art. 7 c. 5 citato, in via incidentale, anche il Regolamento comunale, siccome illegittimo, per violazione di legge, ed annullato.

Ed, invero, il riferimento del Comune di Collesano appellato all'art. 10 del Regolamento Tarsu, che prevede la competenza della Giunta Municipale nella deliberazione delle tariffe, a norma dell'art. 61 c. 1 del D.lgs. 507/93, non coglie nel segno.

Oltre a quanto già rilevato sopra, va aggiunto, infatti, che per il principio della gerarchia delle fonti, il Regolamento comunale (atto normativo di fonte secondaria),

non può modificare una legge di rango superiore, qual'è, nella specie, la L.R. n. 48/1991.

Inoltre, il richiamo specifico all'art. 61 c. 1 del D.lgs. n. 507/93 fa riferimento al "gettito e costo del servizio" e non alla competenza a deliberare le tariffe Tarsu.

Ne deriva che, sia le varie questioni sollevate dal Comune di Collesano che le contrarie affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, non appaiono meritevoli di accoglimento.

Il secondo motivo, eccetto dalla contribuente, rimane assorbito.


Il contrasto giurisprudenziale sulla materia e la mancata assistenza di un difensore tecnico della contribuente, giustifica la compensazione totale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione accoglie l'appello della contribuente e, in riforma della sentenza di 1° grado, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Palermo, 10/2/2015



Il Presidente relatore

A. G. Carollo
A.G. Carollo